



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2560 di data 10 settembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'apprestamento di una nuova pista da sci da discesa di collegamento tra le piste da sci n. 7/3/2 denominata "CIMA TONALE" e n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI" e altri connessi interventi di riorganizzazione nella zona di "Malga Valbiolo", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 29 agosto 2018, con la quale la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Via Circonvallazione, 25, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'apprestamento di una nuova pista da sci da discesa di collegamento tra le piste da sci n. 7/3/2 denominata "CIMA TONALE" e n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI" e altri connessi interventi di riorganizzazione nella zona di "Malga Valbiolo", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del per. ind. Alberto Pretti, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti l'apprestamento di una nuova pista da sci di collegamento tra le piste da sci denominate "Cima Tonale" e "Contrabbandieri" e altri connessi interventi di riorganizzazione nella zona di "Malga Valbiolo", nell'area sciistica di Passo Tonale, ed in particolare:

- a) l'apprestamento di una nuova pista da sci di collegamento che consente agli sciatori che scendono dalla pista "Cima Tonale" di poter accedere alla pista "Contrabbandieri", con una lunghezza di circa 69 m, una larghezza di circa 6 m e una pendenza longitudinale media pari al 4,47%, circa;
- b) la realizzazione di un nuovo tracciato di posa per il tappeto mobile a servizio del bar-ristorante "Malga Valbiolo", che in accordo con il suo gestore deve essere ricollocato in seguito all'apprestamento della nuova pista di collegamento, con una lunghezza di circa 45 m, una larghezza di circa 3 m e una pendenza longitudinale pari al 22,2%, circa;
- c) la modifica del percorso della stradina, ad uso estivo, che si sviluppa nei pressi di "Malga Valbiolo", che si rende necessaria in seguito all'apprestamento della nuova pista di collegamento, tramite la realizzazione di un nuovo tratto di strada con una lunghezza di circa 84 m, una larghezza di circa 3,5 m, una pendenza longitudinale media del 15,4%, circa, e una rifinitura del piano viabile in stabilizzato calcareo;
- d) la sistemazione del volume di materiale di scavo in esubero rispetto ai riporti in progetto in un avvallamento presente nelle immediate vicinanze, a lato della pista "Valbiolo";
- e) la costruzione nei pressi delle zone di arrivo delle piste "Cima Tonale" e "Contrabbandieri" di n. 2 casette a servizio degli addetti alle gare, ciascuna costituita da un manufatto delle dimensioni in pianta di circa 3,80x3,10 m ed un'altezza di circa 3,60 m, con una struttura portante in legno con interposta isolazione, manto di copertura in lamiera, basamento in calcestruzzo con paramento esterno in pietra locale, serramenti e rivestimenti esterni in legno di larice al naturale.

I lavori comprendono in generale modesti interventi di movimentazione del terreno e la sistemazione finale delle superfici compromesse con inerbimento.

Preso atto che la Commissione di coordinamento ha ritenuto opportuno di non autorizzare, per preminenti motivazioni di ordine paesaggistico e di salvaguardia del territorio, gli interventi previsti in progetto indicati alle sopraindicate lettere **d)** ed **e)**.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

## LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Via Circonvallazione, 25, ad eseguire **limitatamente i lavori indicati in premessa alle lettere:**
  - a) apprestamento della pista da sci da discesa di collegamento tra le piste da sci n. 7/3/2 denominata "CIMA TONALE" e n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI";
  - b) realizzazione di un nuovo tracciato di posa per il tappeto mobile a servizio del bar-ristorante "Malga Valbiolo";
  - c) modifica del percorso della stradina, ad uso estivo, che si sviluppa nei pressi di "Malga Valbiolo";

nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali depositati agli atti;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il materiale di risulta dagli scavi in esubero, qualora non impiegato per la realizzazione di interventi o opere funzionali, dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
  - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
  - al fine di non conferire un'eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto ed armonico raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale delle zone limitrofe;
  - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

7. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione di ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista di collegamento in questione ai sensi dell'art. 40 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr